



**TRIBUNALE DI BRESCIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE  
IL GIUDICE DESIGNATO**

**Dott. Geo Orlandini**

nel procedimento iscritto al n. 11538/2006 R.G.:

visto il ricorso ex art. 19 D.L.vo n. 5/2003 depositato in Cancelleria il 27.7.2006 da ~~\_\_\_\_\_~~ e ~~\_\_\_\_\_~~ con l'avv. Angelo Riva nei confronti di ~~\_\_\_\_\_~~ spa, vista la memoria di costituzione per la ~~\_\_\_\_\_~~, a scioglimento dell'riserva di cui alla udienza 27.10.2006, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Rilevato che i ricorrenti chiedono la condanna della banca alla immediata consegna di determinata documentazione (copia contratto di negoziazione di ordini relativi a strumenti finanziari precedente a quello sottoscritto in data 19.12.2003 collegato al dossier n. 48806) che la banca (pur non contestandone la esistenza e la sottoscrizione) dichiara non essere più reperibile nei suoi archivi;

ritenuto che la difesa della banca appare in questa sede irrilevante, in quanto comunque non idonea a contrastare, in diritto (ex art. 119 TUB), il fondamento della pretesa dei ricorrenti-correntisti alla consegna della documentazione relativa alle operazioni relative ai rapporti di intermediazione finanziaria intrattenuti con l'istituto di credito;

ritenuto peraltro che le precedenti comunicazioni della banca, nelle quali si dava già atto della irreperibilità del documento, giustificano la compensazione delle spese processuali;


P.Q.M.

Condanna la [REDACTED] a consegnare immediatamente ai signori [REDACTED] e [REDACTED] copia del contratto di negoziazione, ricezioen, trasmissione di ordini nonchè mediazioen in strumenti finanziari precedente a quello sottoscritto in data 19.12.2003 collegato al dossier n. 48806; dichiara compensat fra le parti le spese del procedimento.

Brescia, 28.10.2006.

Il Giudice designato

(dott. Geo Orlandini)



30 OTT 2006  
CANTIERA